



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2017 0295588 13/04/2017 14,16  
Mitt: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale DPSG40  
Ass: Sviluppo Organizzativo DGEN4004  
Sottofascicolo : 2016 011 002 001 25/11



**Circolare esplicativa riguardante l'Iscrizione Anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale, ai sensi del DGC 1017 del 12/12/2014**

Permangono talune criticità nell'applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 1017 del 30/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione delle Linee di Indirizzo per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale"

Le nuove modalità operative adottate richiedono - unitamente agli Uffici Anagrafici Municipali - l'intervento dei Centri servizi sociali e dei corpi di Polizia Municipale (UO Tutela Emergenze Sociali) dal momento che, ad esempio, l'accertamento del domicilio non può essere effettuato con i consueti strumenti di lavoro utilizzati dagli ufficiali d'anagrafe.

Sulla base delle criticità evidenziate dagli operatori coinvolti si è ritenuto opportuno elaborare la presente **circolare esplicativa**.

L'art. 3, c. 38, della legge n. 94/2009 dispone che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita».

A tal riguardo, si rammenta che **l'accertamento del domicilio si svolge diversamente dall'accertamento della residenza**, ovvero della dimora abituale e non presuppone la presenza fisica della persona, con carattere di prevalenza, all'indirizzo indicato.

L'ufficiale di anagrafe può rilevare che il luogo definibile, ai sensi dell'art. 2 della legge anagrafica, come domicilio stabilito dalla persona senza fissa dimora sia identificabile o in luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti o in luoghi pubblici quali, ad esempio, uffici, stazioni ferroviarie, parchi, ponti, etc.

Nei casi in cui il domicilio sia identificabile in luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti e costoro non acconsentano alla indicazione di quel luogo come domicilio della persona «senza fissa dimora» o nei casi in cui non sia possibile individuare un domicilio corrispondente ad un indirizzo, nulla impedisce che, una



volta individuato il luogo o talvolta i luoghi dove si svolge il concreto vivere della persona senza fissa dimorane, quest'ultima possa poi essere registrata nella **via virtuale**, già a suo tempo indicata dall'ISTAT e tuttora individuata nel nostro Ente quale Via Alfredo Renzi .

Atteso che l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio risponde ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe del Comune ove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti, **la scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici è lasciata all'interessato.**

Occorrerà quindi che il richiedente indichi, se esiste, un proprio domicilio, già individuabile quale "sede principale dei suoi affari e interessi", esibendo, se lo ritiene, anche eventuali documenti comprovanti l'effettiva sussistenza di tale domicilio.

L'opportunità di disporre **accertamenti anagrafici** dipende dall'esistenza o meno di un immobile presso il quale sia ubicata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora.

In mancanza, sarà inutile qualsiasi sopralluogo da parte dell'agente accertatore, mentre l'ufficiale d'anagrafe potrà acquisire **prove documentali e dichiarazioni di parte** che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio ed a garantire l'iscrizione della persona senza fissa dimora.

Tuttavia, anche qualora sussista un luogo fisico ben individuabile, nel quale sia verificabile il domicilio, l'eventuale accertamento dovrà comunque riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che potrà costituire eventualmente un elemento del tutto accidentale e non determinante ai fini dell'esito positivo del procedimento.

L'ufficiale d'Anagrafe, ove vi sia l'assenso della persona senza fissa dimora, potrà giovare del **supporto** degli Assistenti sociali del CSST o del CPA o di associazioni ed enti dotati di una qualificata esperienza nei settori dell'assistenza e dell'integrazione sociale, i quali, anche in virtù di convenzioni e protocolli d'intesa con l'Amministrazione, svolgano sia la funzione di informatori qualificati sia di domiciliatari, ai fini anagrafici, delle persone che, pur insistendo



effettivamente sul territorio comunale, non dispongano però della stabilità alloggiativa utile per ottenere, altrimenti, l'iscrizione anagrafica.

Le Linee di indirizzo prevedono che il richiedente si rechi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe della Municipalità presso la quale intende eleggere domicilio **di norma** accompagnato da un operatore sociale.

Gli operatori sociali individuati dalle Linee Guida sono:

- Assistente sociale in servizio presso il Centro Servizi sociali territoriale
- Assistente sociale in servizio presso il Centro di prima Accoglienza
- Operatore sociale in servizio presso le Organizzazioni Accreditate<sup>1</sup>

Tali operatori offriranno adeguato supporto nel corso dell'iter amministrativo previsto.

Il richiedente deve presentare alla Municipalità, il modulo di "Dichiarazione di residenza" con alcuni adattamenti: in particolare, la dicitura "dichiara di avere trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo" potrà essere sostituita con la seguente: "dichiara di avere stabilito il proprio domicilio al seguente indirizzo".

Nel presentare la "Dichiarazione di residenza", laddove è riportata la dicitura "Si allegano i seguenti documenti", l'interessato, dovrà produrre:

- a) l'assenso delle eventuali persone o enti coinvolti con l'indirizzo di domicilio dichiarato (es. servizi sociali del comune CSST, CPA, operatore organizzazioni autorizzate, ecc);

<sup>1</sup> Gli organismi del terzo settore appositamente selezionati sono accreditati dall'Amministrazione comunale (Servizio Politiche di Inclusione sociale - Città Solidale) per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- accompagnare il cittadino presso l'Ufficio anagrafe;
- partecipare all'elaborazione della relazione socio ambientale fornendo ogni elemento ritenuto utile all'accertamento dei requisiti;
- mettere a disposizione i propri recapiti per la ricezione della corrispondenza.

Gli organismi accreditati s'impegnano a trasmettere tempestivamente, agli uffici anagrafici per gli adempimenti di competenza qualsiasi informazione circa il mutamento dei requisiti di accesso relativamente ai propri utenti o alle persone delle quali hanno curato l'accompagnamento, di cui venissero a conoscenza.

L'elenco aggiornato di tali organismi è disponibile alla pagina web:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29344>



ovvero

- b) tutta la documentazione idonea a dimostrare il domicilio nel territorio;  
ovvero
- c) Indicazioni utili a dimostrare relazioni esistenti con il territorio comunale.

Le informazioni di cui al punto b e c potranno essere inserite all'interno di una **relazione socio- ambientale** prodotta da Assistenti sociali del CSST o del CPA anche con il supporto delle Organizzazioni Accreditate. In ogni caso la relazione socio ambientale dovrà essere sottoscritta da Assistenti sociali del CSST o del CPA e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Nome e Cognome
- Provenienza
- Indirizzo: zona che frequenta abitualmente (non è necessario accertare l'agibilità/abitabilità dei luoghi indicati quale "domicilio" abituale)

All'interno della relazione non dovrà essere inserita alcuna valutazione in merito alla ricevibilità della domanda, ma esclusivamente **l'accertamento dello status** e gli elementi dai quali sia possibile evincere l'effettiva sussistenza del domicilio nel territorio della Municipalità.

Qualora non sia possibile produrre la relazione socio ambientale, sarà sufficiente la documentazione di cui al punto A, anche prodotta solo dalle **Organizzazioni Accreditate**.

La mancanza di tale documentazione e/o indicazioni determinerà l'irricevibilità della domanda, non disponendo l'Ufficiale di Anagrafe degli elementi necessari per accertare l'effettiva sussistenza del domicilio.

In presenza di tale documentazione e/o indicazioni non sarà necessario il successivo accertamento.

Nel caso in cui il richiedente si rechi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe della Municipalità presso la quale intende eleggere domicilio non accompagnato da un operatore sociale occorrerà che:

Il richiedente presenti alla Municipalità, il modulo di "Dichiarazione di residenza" con alcuni adattamenti: in particolare, la dicitura "dichiara di avere trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo" potrà essere sostituita con la seguente: "dichiara di avere stabilito il proprio domicilio al seguente indirizzo".



Occorrerà comunque che il richiedente indichi, se esiste, un proprio domicilio, già individuabile quale "sede principale dei suoi affari e interessi", esibendo anche eventuali documenti comprovanti l'effettiva sussistenza di tale domicilio.

**La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio, pena l'irricevibilità della domanda.**

Viceversa, in presenza di scarsi elementi, l'operatore di anagrafe potrà comunque ricevere l'istanza, e :

- In primo luogo comunicherà l'istanza al CSST, al fine di accertare se l'utente è già noto

ai servizi sociali ed al fine di una valutazione circa l'eventuale esistenza di una situazione

di disagio;

- Nei casi di utenti già noti ai servizi, il CSST produrrà la relazione socio ambientale richiesta anche avvalendosi delle Organizzazioni Accreditate;
- Nei casi in cui l'utente non sia noto ai servizi né tanto meno alle organizzazioni accreditate, il CSST opererà secondo la normale prassi operativa in caso di segnalazioni e non sarà tenuto a produrre alcuna relazione né tanto meno ad effettuare alcun accertamento di tipo anagrafico.
- Qualora il Servizio sociale territoriale non possa produrre alcuna relazione socio ambientale, l'Ufficiale Anagrafe, ai fini della verifica del domicilio dichiarato, richiederà controlli da parte del corpo di polizia municipale (UO Tutela Emergenze Sociali).

Per quanto concerne l'**identificazione del soggetto**, in assenza di documenti di riconoscimento in corso di validità, sarà possibile ricorrere alla verifica della copia dei cartellini delle C.I. che siano custoditi nel Comune in cui si chiede l'iscrizione o nel Comune da cui proviene il soggetto, oppure ad altri documenti con foto anche se scaduti, nonché all'identificazione attraverso gli operatori sociali, solo se in grado di attestare e garantire per le esatte generalità del



richiedente, oppure occorrerà procedere ad identificazione tramite organi di polizia.

In conclusione, la novella dell'art. 2 della legge anagrafica si sostanzierà nella sola esclusione dall'anagrafe delle persone «senza fissa dimora» che effettivamente non abbiano alcun legame, né una effettiva frequentazione con i luoghi e i residenti della comunità territoriale.

Per tali persone l'unica registrazione anagrafica possibile potrà essere effettuata presso il Comune di nascita, se nate in Italia; in caso di nascita all'estero, la soluzione imposta dalla legge è quella indicata dallo stesso art. 2, c. 5 della legge anagrafica: si dovrà quindi considerare Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Nel caso, infine, che nessuno di questi criteri sia adottabile, si dovrà ricorrere al registro previsto dalla normativa vigente in materia ed istituito presso il Ministero dell'Interno.

L'Assessore al Welfare

Dott.ssa Roberta GAETA

L'Assessore al lavoro con delega all'Anagrafe

Dott. Enrico PANINI

Il Direttore Centrale Welfare

Dott.ssa Giulietta CHIEFFO

Il Dirigente del Servizio Anagrafe

Dott. Luigi LOFFREDO